REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE N. 891 REP. N. 47 DEL 16 FEBBRAIO 2011

Oggetto: **Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna". Deliberazione della G.R. n. 51/32 del 17/11/2009. Parziale rettifica della Determinazione N. 8512 REP. N. 1248 del 22 dicembre 2010 "Approvazione Bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie e ICT in attuazione dell'allegato all'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010 e contestuale impegno di spesa della somma di € 2.000.000,00" con modifica degli artt. 2, 6, 8.1, 12.3, 13.1, 14.**

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA le LL.RR. 11 luglio 1962, n. 7 e 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTO il regolamento CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214/3 del 9 agosto 2008, con particolare riferimento alla sezione 7, artt. 30-37;

VISTA La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";

VISTA La propria Determinazione n. 8512 rep. n. 1248 del 22 dicembre 2010 "Approvazione bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie e ICT in attuazione dell'allegato all'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010 e contestuale impegno di spesa della somma di € 2.000.000,00;

VISTO Il Decreto n. 13435 del 21 dicembre 2010 della Regione Lombardia "Approvazione bando di invito a presentare progetti di cooperazione scientifica e tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie, ICT in attuazione dell'allegato all'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010"

DATO ATTO che è emersa la necessità di adeguare alcuni articoli del bando alle disposizioni della normativa comunitaria di riferimento (Reg. (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008 – GUUE L 214 del 09 agosto 2008) e contestualmente correggere alcuni errori materiali;

CONSIDERATO che tali modifiche comportano:

- un'integrazione dell'art. 2 (Riferimenti normativi) con la specifica della gazzetta ufficiale in cui è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 800/2008;
- una rettifica degli artt. 6 (La durata dei progetti di R&S), 8.1(Spese ammissibili), 12.3 (Rendicontazione delle spese ammissibili), 13.1 (Obblighi dei Soggetti beneficiari) per le parti relative alla data di avvio del progetto e di partenza per l'ammissibilità delle spese oltre ad una specifica sulla voce di spese di personale ammissibili;
- una correzione all'art. 14 (Revoca o rinuncia) di un errore materiale inerente la specifica in lettere dell'importo indicato;;

ATTESO che nessuna domanda di partecipazione al succitato Bando è stata presentata utilizzando la procedura telematica in nessuna delle due Regioni;

RITENUTO opportuno approvare le nuove formulazioni come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in cui vengono riportate le corrette diciture dei suddetti articoli;

DATO ATTO che si darà pubblicità alle modifiche apportate al sopra citato Bando attraverso la pubblicazione dell'Avviso sul BURAS e sul sito internet della Regione, nella sezione Bandi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, paragrafo 2, del Reg. 800/2008 e di dare atto che la Regione Lombardia farà altrettanto, pubblicando sul proprio sito le modifiche concordate;

VISTO l'art. 47 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

VISTO il D.P.G.R. n. 7 del 23 gennaio 2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale è confermato il dott. Gianluca Cadeddu Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

DETERMINA

ART.1 di rettificare parzialmente la propria Determinazione n. 8512 rep. n. 1248 del 22 dicembre 2010 e approvare le modifiche agli artt. 2 (Riferimenti normativi), 6 (La durata dei progetti di R&S), 8.1 (Spese ammissibili), 12.3 (Rendicontazione delle spese ammissibili),13.1(Obblighi dei Soggetti beneficiari), e 14 (Revoca o rinuncia) del "Bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie, ICT in attuazione dell'allegato all'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 gennaio 2010", secondo quanto riportato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul proprio sito all'indirizzo http://www.regione.sardegna.it/bandoricercasardegnalombardia/, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, paragrafo 2,del Reg. 800/2008 e di dare atto che la Regione Lombardia farà altrettanto.

ART. 3 di trasmettere la presente determinazione all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art.21, comma 9 della L.R. 31/1998.

Il Direttore

Gianluca Cadeddu

FIRMATO

BANDO DI INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NELLE AREE TEMATICHE BIOTECNOLOGIE, ICT IN ATTUAZIONE DELL'ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DALLA REGIONE LOMBARDIA IL 16 GENNAIO 2010, APPROVATO DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA N. 13435/2010 E DETERMINAZIONE N. 8512/2010 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA: ARTICOLATO MODIFICATO

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

---omissis---

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 "Regolamento generale di esenzione per categoria" pubblicato sulla GUUE L.124 del 8 agosto 2008.

6. LA DURATA DEI PROGETTI DI R&S

L'avvio dei Progetti di R&S deve avvenire, pena inammissibilità delle domande presentate, contestualmente o successivamente alla presentazione cartacea delle domande ai sensi di quanto indicato all'articolo 10 del presente Bando.

---omissis---

8. SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI OGGETTO DEI PROGETTI DI R&S

--omissis—

8.1 Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario (secondo quanto precisato al successivo articolo 12) contestualmente o successivamente alla data di presentazione cartacea delle domande (secondo quanto indicato al successivo articolo 10) ed entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&S stabilito ai sensi dell'articolo 6. Le spese, a pena di inammissibilità, devono essere riconducibili ad una delle seguenti tipologie (come sintetizzate altresì nella tabella riepilogativa):

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dedicati al Progetto di R&S) di nuova acquisizione, salvo il caso di organismi di ricerca che si avvalgono della facoltà consentita al successivo art. 9.3 del presente Bando. Per tali soggetti le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dedicati al Progetto di R&S) sono ammissibili complessivamente per una percentuale massima del 40% delle spese totali ammissibili che potranno essere ripartite con una percentuale non superiore al 30% delle spese totali ammissibili per il personale in forza presso i soggetti beneficiari e/o per una percentuale non superiore al 40% delle spese totali ammissibili di competenza dell'organismo di ricerca per personale da acquisire (stagisti e assegnisti inclusi) verificando che la somma delle due percentuali non superi il 40% delle spese totali ammissibili del progetto di competenza dell'organismo di ricerca);

---omissis----

h) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture, spese di viaggio (esclusivamente per raggiungere la sede degli Organismi di ricerca o delle PMI facenti parte dell'ATI) e di soggiorno (preferibilmente presso strutture convenzionate con l'Organismo di ricerca o la PMI facenti parte dell'ATI, o, in assenza, in località adiacenti gli Organismi di ricerca o la PMI stessi), spese di certificazione e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca, per una percentuale non superiore al 30% delle spese totali ammissibili;

Tabella

TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI	PERCENTUALE MASSIMA AMMISSIBILE
a) Spese di personale: a.1) spese di personale in forza presso l'organismo di ricerca di cui all'art. 9.3 a.2) personale di nuova acquisizione	--omissis--

12. PROCEDURE DI STIPULA DEL CONTRATTO, DI EROGAZION E DI RENDICONTAZIONE

--omissis--

12.3 Rendicontazione delle spese ammissibili

---omissis---

Le suddette spese dovranno essere effettivamente sostenute ed effettuate contestualmente o successivamente alla data di presentazione cartacea delle domande (secondo quanto indicato al precedente articolo 10) e liquidate entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del Progetto di R&S ed in ogni caso prima della trasmissione della rendicontazione finale.

--omissis---

13.OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

13.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca del contributo al Progetto di R&S, a:

--omissis---

- dare avvio alla realizzazione del Progetto di R&S a partire dalla data di presentazione cartacea delle domande (secondo quanto indicato al precedente articolo 10) ed entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sui bollettini regionali dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo, salvo richiesta di proroga motivata e documentata circa oggettive difficoltà riscontrate nell'avvio del Progetto medesimo;

-omissis—

14. REVOCA O RINUNCIA

--omissis—

Fermo restando che in sede di erogazione del saldo del contributo si potrà procedere alla rideterminazione del contributo medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili, si precisa che in ogni caso la diminuzione di tali spese, pena la revoca del contributo, non deve superare la percentuale del 30% o la somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00)